

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 279)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELLICANO', VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, NALDINI, FILIPPA, MASCIALE, TOMASSINI, PREZIOSI, MENCHINELLI, RAIA, CUCCU e LI VIGNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1968

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente autonomo « la Biennale di Venezia — Esposizione internazionale d'arte » ha oramai una lunga storia, sia nelle sue attività, sia negli aspetti legislativi.

Essa trae origine dalla deliberazione adottata dal Consiglio comunale di Venezia il 19 aprile 1893. La prima manifestazione ebbe luogo dall'aprile all'ottobre 1895. Il funzionamento dell'Esposizione fu disciplinato con apposito regolamento comunale.

Con legge 24 dicembre 1928, n. 3229, la Esposizione biennale internazionale d'arte fu riconosciuta e autorizzata in via permanente. Il regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504, istituì, con sede in Venezia, un Ente autonomo, avente personalità giuridica, denominato « Esposizione biennale internazionale d'arte » e ne stabilì l'amministrazione; con decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 1931, ne venne approvato lo statuto.

Con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, venne dato all'Ente un nuovo ordi-

namento, che è tutt'ora in vigore, con le modificazioni introdotte dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 aprile 1947, n. 275, e dalla legge 4 novembre 1951, n. 1218.

Secondo questo ordinamento l'Ente ancora attualmente gestisce una esposizione internazionale biennale d'arte figurativa, una mostra internazionale annuale d'arte cinematografica, e, pure annualmente, *festivals* internazionali della musica e del teatro di prosa.

Da tempo è stata avvertita la necessità di provvedere organicamente a un nuovo ordinamento, consentaneo alle moderne esigenze e ai principi democratici attualmente vigenti. Nella III legislatura vennero presentati al Senato il disegno di legge n. 210 d'iniziativa dei senatori Gianquinto, Giacometti ed altri, alla Camera le proposte di legge numero 2126 di iniziativa dei deputati Marangone, Codignola, Luzzatto ed altri, e n. 2587 di iniziativa del deputato De Grada. Nella IV legislatura vennero presentate alla Camera le proposte di legge n. 832 d'iniziativa dei

deputati Gagliardi ed altri, n. 1101 dei deputati Vianello e Rossanda, n. 1152 dei deputati Perinelli, Franco Pasquale e Luzzatto, n. 4157 dei deputati Gagliardi ed altri, sostitutiva della n. 832. Nessuna di queste proposte raggiungeva il termine dell'*iter* parlamentare, benchè l'ultima vi si avvicinasse, giungendo all'approvazione alla Camera ma, modificata al Senato, non all'approvazione finale alla Camera per il sopraggiunto termine della legislatura. Al principio della presente legislatura venne presentato al Senato il disegno di legge n. 22 di iniziativa dei senatori Codignola ed altri. La questione della riorganizzazione e del riordinamento democratico dell'Ente biennale di Venezia si è dunque protratta per due legislature senza trovare soluzione. Nel tempo medesimo ampi e ripetuti dibattiti hanno avuto luogo sull'argomento nelle categorie interessate, e particolare rilievo hanno assunto le iniziative promosse in proposito dal comune di Venezia.

Frattanto per altro i problemi inerenti all'Ente e alle sue attività hanno assunto anche nuovi aspetti e maggiori dimensioni. Riteniamo pertanto che non possano essere semplicemente riprodotti ora i precedenti progetti legislativi, anche di nostra parte; ma occorra approfondire l'esame del complesso della materia e radicalmente innovare nelle strutture dell'Ente e delle sue iniziative. Nel corso delle attività dell'Ente, quest'anno, clamorose manifestazioni reclamanti un sostanziale rinnovamento sono state promosse da larghi settori di autori, di artisti, di giovani, sia nei riguardi dell'Esposizione biennale di arte figurativa, sia nei riguardi della mostra annuale del cinematografo, talchè ora non se ne possono ignorare le contestazioni e le rivendicazioni, che corrispondono a una nuova maturazione e a una nuova problematica che una nuova legge non potrebbe ignorare.

A proposito della Biennale d'arte figurativa è stata sollecitata una struttura organizzativa che contribuisse a trarla fuori dalla palude degli interessi mercantili, e a farne un luogo di proposte significative e non competitive; da ciò la richiesta della abolizione dei premi. È stato affermato che la cultura deve aver modo di evolversi libera-

mente, così come l'artista deve operare liberamente e le istituzioni come quella di cui ora si tratta, non devono divenire un limite per i produttori culturali; ed è stata sottolineata la fondamentale unità del fenomeno artistico, che male si concilia con le partizioni specialistiche.

Per quanto riguarda la mostra del cinematografo, personalità italiane e straniere che operano nel settore, e in particolare la Associazione nazionale autori cinematografici, hanno richiesto che nessun incontro internazionale abbia luogo senza una partecipazione attiva del pubblico popolare e delle forze giovanili, e hanno in particolare affermato che « la condizione preliminare dei nuovi metodi di organizzazione di questi incontri è l'autonomia, che deve ritrovarsi a livello della responsabilità e della gestione; le diverse associazioni di autori, di critici, di tecnici e i movimenti culturali popolari sono il motore iniziale di queste trasformazioni; gli incontri del cinema, fino ad ora, si sono limitati a registrare una certa situazione del cinema e della società; i futuri incontri internazionali dovranno essere il mezzo permanente della promozione teorica e pratica, integrata nel movimento generale di trasformazione della società ». La ANAC perciò ha proposto una istituzione del tutto nuova, esemplare anche per gli altri *festivals*, che abbia carattere permanente di luogo di ricerche teoriche e pratiche, di confronto di film e di idee, per un rinnovamento radicale del cinema a tutti i livelli, dalla creazione alla fruizione; e l'autogestione dell'istituzione da parte di quelli che ne sono i veri protagonisti: autori, critici, organizzatori culturali.

Nel disegno di legge che abbiamo l'onore di sottoporre agli onorevoli colleghi si cerca di dare all'Ente la Biennale di Venezia una nuova strutturazione che, mantenendo integre le sue attuali e ormai tradizionali attività dell'Esposizione biennale di arti figurative e delle rassegne annuali del cinematografo, della musica e del teatro, ne democratizzi l'ordinamento annullando ogni appesantimento burocratico, ogni elemento centralistico, ogni residuo di altri tempi; e ne amplii il respiro e gli orizzonti, aggiungendo altre e aperte iniziative, che consentano di

fruire più largamente e in modo continuativo delle sue attrezzature e dotazioni, ponendole a disposizione delle forze culturali che intendano sviluppare ulteriori attività volte allo sviluppo dell'arte, alla partecipazione delle più larghe cerchie popolari e di lavoratori, non come semplici spettatori, ma come soggetti attivi e autonomi di indirizzo e di propulsione.

Tra una biennale e l'altra gli immobili e gli impianti dei giardini di Venezia non devono rimanere inutilizzati, ma devono essere messi a disposizione di una pluralità di iniziative non preordinate dall'alto, ma promosse dall'Ente, o dall'Ente agevolate se sorte autonomamente dalla ricerca e dal dibattito. Tra una mostra annuale del cinema e l'altra gli impianti e gli immobili del Lido devono poter essere utilizzati per una pluralità di iniziative, libere e non predeterminate. La cineteca, la discoteca, la biblioteca, l'archivio storico, la fototeca contengono materiale che dovrà essere aggiornato ed arricchito in continuità, e liberamente utilizzato, da quanti — singoli, gruppi, organizzazioni — intendano valersene per il progresso della cultura e dell'arte, per nuove esperienze, per proposte innovatrici.

La struttura organizzativa dell'Ente deve essere ricostituita in modo non solo conforme ai principi democratici e ai criteri dell'autogoverno, ma idoneo alla promozione e alla agevolazioni di ogni iniziativa di rinnovamento.

Sono perciò essenziali, per il loro carattere indicativo e programmatico i primi tre articoli del seguente disegno di legge, nonché, per le strutture organizzative, gli articoli 10 e 11 concernenti il Consiglio di amministrazione e gli articoli 15 e 16 concernenti il nuovo ordinamento delle commissioni incaricate di provvedere all'organizzazione delle quattro esposizioni e rassegne tradizionali.

Il disegno di legge che ci onoriamo di proporre ha un carattere innovativo e di indirizzo. Esso contiene, per quanto possibile, una regolamentazione compiuta, per modo da non dover far rinvio a regolamento, che d'altronde, per quanto necessario, è rimesso a deliberazione degli organi elettivi

dell'Ente stesso, senza alcuna ingerenza dell'esecutivo nè di altri poteri centrali.

Con l'articolo 1, fatto riferimento agli atti normativi del comune di Venezia e alle leggi e decreti successivi che hanno sinora retto l'Ente, si definisce l'Ente stesso e lo scopo per il quale è costituito. Particolarmente rilevante è il principio che l'Ente è « democraticamente organizzato in forme di autogoverno esercitato dalle categorie artistiche e culturali interessate, dalle organizzazioni dei lavoratori e dalle rappresentanze popolari »; che trova riscontro nella precisa normativa dell'articolo 10 e dell'articolo 15. Lo scopo dell'Ente è stato primariamente indicato in quello di « costituire uno strumento di elaborazione ed una sede di dibattito dei problemi della cultura e dell'arte nella loro necessaria e permanente connessione con i problemi della società »: definizione che da sé si spiega nel suo carattere innovatore e aperto ad ogni utile apporto; cui segue lo scopo della diffusione « in tutti i settori della popolazione » — e non quindi in ristrette élites — certo nell'ambiente mercantile — della conoscenza delle opere e delle tendenze contemporanee delle arti.

L'articolo 2 specifica i modi nei quali l'Ente provvede al raggiungimento degli scopi indicati nel precedente articolo, premettendo che ogni sua attività debba essere ispirata agli interessi della cultura e dell'arte — e non quindi ad alcun altro interesse particolare — e che ne sono soggetti e partecipi le masse lavoratrici, che pertanto non ne potrebbero essere escluse in nessun modo e in nessun caso. Seguono distintamente indicati 12 punti, dei quali i primi quattro prevedono attività nuove, sinora non incluse nelle competenze dell'Ente, e volti alla concreta attuazione degli scopi primari dianzi indicati. Il primo punto concerne ogni iniziativa idonea allo sviluppo della cultura e dell'arte, specificandone il significato di fatto di massa del quale i lavoratori siano protagonisti, e non semplici spettatori. Il secondo si riferisce a dibattiti su problemi della cultura e dell'arte, in ogni loro forma possibile: sia per ciascuno dei settori della produzione artistica sia nelle loro connessioni, sia nel loro insieme, affermando così il principio dell'unità delle espressioni artistiche e cul-

turali, e l'interesse della interconnessione tra le diverse forme di espressione; e stabilendo che non vi possano essere nè esclusioni nè discriminazioni per quanto concerne i partecipanti. Il terzo punto prevede le mostre, proiezioni, rappresentazioni che si possano svolgere nei periodi intercorrenti tra le attività tradizionali dell'Ente, prima e dopo l'Esposizione biennale e le mostre e rassegne annuali. Per tutti questi tre punti si prevede che l'Ente promuova e organizzi le attività indicate: se ne faccia quindi esso medesimo iniziatore e organizzatore, oppure promuova attività rimesse poi nel concreto esercizio ai gruppi o alle organizzazioni direttamente interessate, o infine ne curi l'organizzazione accogliendo iniziative e proposte.

Nel quarto punto si prevede invece che l'Ente metta a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per dibattiti o mostre promosse da organizzazioni o da gruppi di artisti o di studiosi — siano giovani studenti o qualificati cultori della materia — o di lavoratori, avvalendosi pienamente anche dell'archivio storico, della cineteca, della biblioteca, della fototeca, della discoteca dell'Ente. Mentre questi quattro punti prevedono attività del tutto nuove, cui sinora manca in Italia qualsiasi idoneo pubblico supporto, i tre punti seguenti prevedono le ormai tradizionali esposizioni, mostre e rassegne delle arti figurative, del cinematografo, della musica e del teatro; e i tre successivi l'archivio storico di arte contemporanea, la cineteca, la biblioteca, la fototeca e la discoteca, che andranno incrementate di anno in anno, e poste a disposizione del pubblico. Si prevede quindi che l'Ente provveda a far stampare pubblicazioni inerenti alle sue predette attività. Infine è contenuta norma ampia e generica, poichè diverse forme di attività possono essere in futuro proposte, e non è possibile predeterminare lo sviluppo delle iniziative artistiche e culturali, mentre sembra necessario disporre che in ogni forma possibile l'Ente adempia ai suoi scopi, indicati dall'articolo 1.

La sola attività prevista dai precedenti atti e progetti legislativi che è parso opportuno escludere è quella relativa alle esposizioni all'estero, che non sembrano rien-

trare nella competenza propria dell'Ente veneziano, specie con lo sviluppo di altro indirizzo, e con le nuove forme di autogoverno previste per la sua gestione.

L'articolo 3 contiene altra importante norma nuova, in quanto prevede che per le sue attività l'Ente debba utilizzare e mettere a disposizione di gruppi e organizzazioni, come specificato all'articolo 2, non solo i propri locali in Venezia, ma anche le sedi delle gallerie e delle scuole d'arte appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni o ad altri enti pubblici, in tutto il territorio della Repubblica, cosicchè esse possano essere adeguatamente preparate e svolte, senza limitarsi al solo ambito locale.

L'articolo 4 conferma l'autorizzazione permanente delle manifestazioni e attività dell'Ente, e precisa che esse sono esenti da qualsiasi autorizzazione o visto di censura.

I seguenti articoli 5, 6, 7, 8 riguardano le attività tradizionali dell'Ente, definendone la sede, la natura e gli scopi; importante, a questo riguardo, è, all'articolo 7, l'estensione delle proiezioni della mostra cinematografica annuale a diversi locali, nei quali possa essere assicurato il concorso di pubblico di lavoratori, in modo che contemporaneamente al pubblico selezionato che sinora ha potuto assistervi, possa parteciparvi largo pubblico popolare.

È abolita per ciascuna di queste iniziative l'assegnazione di premi, che ne hanno snaturato le finalità puramente culturali.

Con l'articolo 9 si inizia la parte relativa agli organi dell'Ente.

Nell'articolo 10 si stabilisce la composizione, interamente elettiva, del Consiglio di amministrazione, nel quale, accanto a 11 componenti eletti dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale di Venezia, dalle tre massime organizzazioni sindacali nazionali di lavoratori e dagli studenti dell'Accademia di belle arti e della Facoltà di architettura di Venezia, sono previsti 12 componenti eletti dalle organizzazioni di artisti e di critici direttamente interessati.

Gli articoli 11, 12 e 13 regolano le attività del Consiglio, la sua durata, le sue riunioni, nonchè le modalità della sua formazione e rinnovazione, introducendo anche la

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

facoltà di revoca dei suoi componenti, da parte di coloro che li abbiano nominati.

L'articolo 14 concerne il Presidente e i vicepresidenti, che saranno eletti dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Gli articoli 15 e 16 regolano in modo del tutto nuovo le quattro commissioni incaricate di provvedere all'organizzazione della Esposizione biennale delle arti figurative, della Mostra annuale del cinematografo, delle rassegne annuali della musica e del teatro. Esse saranno elette dalle organizzazioni delle categorie direttamente interessate, egualmente a quanto previsto dalle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo 10, fuori dal proprio ambito, per assicurarne il disinteresse, per quanto riguarda le organizzazioni indicate dalla lettera *e)* del citato articolo 10. Le commissioni stesse eleggono il Presidente e il vicepresidente tra i propri componenti. Per l'attuazione dei compiti previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *n)* dell'articolo 2 si prevede invece che provveda in modo continuativo una commissione composta dai membri del

Consiglio di amministrazione previsti alle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo 10, anche a mezzo di proprie sottocommissioni.

I successivi articoli regolano la gestione dell'Ente; l'articolo 18 regola il suo personale, nel quale sono compresi, con compiti esecutivi delle deliberazioni degli organi collegiali elettivi, il segretario generale e i direttori della Esposizione, della mostra e delle rassegne; e ne prevede il regolamento, che sarà deliberato dal Consiglio d'amministrazione.

I successivi articoli regolano la gestione finanziaria dell'Ente, e prevedono il collegio dei revisori dei conti e le comunicazioni, per controllo, alla Corte dei conti, nonché al Parlamento e al Ministero del tesoro.

Si tratta nel complesso di una regolamentazione organica e nuova, che confidiamo possa dare all'Ente biennale di Venezia nuova vita e più alto sviluppo. Sottoponiamo perciò il seguente disegno di legge agli onorevoli senatori, fiduciosi della loro benevole attenzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Biennale di Venezia — Esposizione internazionale d'arte — fondata dal comune di Venezia con deliberazione consiliare del 19 aprile 1893, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, è ente pubblico, dotato di personalità giuridica, democraticamente organizzato in forme di autogoverno esercitato dalle categorie artistiche e culturali interessate, dalle organizzazioni dei lavoratori e dalle rappresentanze popolari, allo scopo di costituire uno strumento di elaborazione ed una sede di dibattito dei problemi della cultura e dell'arte nella loro necessaria e permanente connessione con i problemi della società ed allo scopo di diffondere in tutti i

settori della popolazione la conoscenza delle opere e delle tendenze contemporanee delle arti figurative, del cinematografo, del teatro e della musica, di ogni nazionalità.

Art. 2.

Per l'adempimento degli scopi indicati nell'articolo 1, ispirando ogni sua attività agli interessi della cultura e dell'arte, di cui sono soggetti e partecipi le masse lavoratrici, l'Ente in particolare provvede a:

a) promuovere e organizzare ogni iniziativa idonea allo sviluppo della cultura e dell'arte, inteso come fatto di massa, del quale siano protagoniste le più ampie cerchie di lavoratori;

b) promuovere e organizzare dibattiti sui problemi della cultura e dell'arte nei diversi loro settori, nelle loro connessioni e nel loro insieme, cui partecipino artisti ed autori, critici e storici, lavoratori e pubblico in generale, in libero confronto di idee e di valutazioni, anche in distinte riunioni;

c) promuovere e organizzare mostre di arti figurative e proiezioni, rappresentazioni ed esecuzioni di opere cinematografiche, teatrali e musicali, oltre a quanto previsto alle successive lettere e), f), g);

d) mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature, comprese quelle indicate alle lettere h) i), l), per le attività indicate ai punti b) e c) che siano promosse da organizzazioni o da gruppi di artisti o di studiosi o di lavoratori;

e) organizzare ogni due anni a Venezia l'Esposizione internazionale delle arti figurative;

f) organizzare ogni anno a Venezia la Mostra internazionale di arte cinematografica;

g) organizzare ogni anno a Venezia rassegne internazionali di musica contemporanea e del teatro di prosa;

h) curare l'archivio storico di arte contemporanea annesso all'Esposizione internazionale delle arti figurative;

i) curare la cineteca annessa alla mostra internazionale di arte cinematografica;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l) curare una biblioteca, una fototeca e una discoteca connesse alle attività indicate alle lettere precedenti;

m) dare alla stampa pubblicazioni inerenti alle attività sopra indicate;

n) promuovere, organizzare e agevolare ogni altra manifestazione di carattere culturale e artistico che sia attinente agli scopi indicati all'articolo 1.

Art. 3.

Per le attività indicate alle lettere a), b), d) e n) dell'articolo precedente, l'Ente si avvale dei propri locali in Venezia e altresì delle sedi delle gallerie e delle scuole di arte appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni o ad altri enti pubblici, i quali sono tenuti a mettere a disposizione dell'Ente a tal fine, gratuitamente, i propri locali e le proprie attrezzature nei limiti delle possibilità effettive; e li mette a disposizione a norma delle lettere d) e n) dell'articolo 2.

Dibattiti e mostre organizzati da gruppi o enti locali sono agevolati dall'Ente in tutto il territorio della Repubblica, in particolare per la preparazione delle attività indicate alle lettere e), f), g).

Art. 4.

Tutte le manifestazioni e le attività previste dall'articolo 2 sono autorizzate in linea permanente con la presente legge, e non sono soggette ad alcuna speciale autorizzazione o visto di censura previsti da altra legge.

Art. 5.

Le attività indicate alle lettere h), i) ed l) hanno sede nei locali destinati o da destinarsi all'Ente in Venezia dal comune e dalla provincia di Venezia.

Il comune di Venezia provvede a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione e manutenzione degli edifici destinati e da destinarsi alle attività del-

l'Ente in Venezia e dei giardini circostanti, e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Art. 6.

L'Esposizione internazionale delle arti figurative indicata alla lettera *e*) dell'articolo 2 ha sede nei locali assegnati all'Ente in Venezia, e ha lo scopo di far conoscere le opere e gli artisti contemporanei più significativi, italiani e stranieri.

Accanto alle mostre di artisti viventi possono essere allestite mostre retrospettive, sia italiane che straniere, di singoli artisti oppure di gruppi di artisti che rappresentino tendenze di interesse documentario.

Le nazioni straniere vi partecipano in propri padiglioni, secondo i contratti e le convenzioni originali o che possano essere analogamente stipulate.

Mostre collettive e personali di artisti stranieri possono essere organizzate, anche di iniziativa dell'Ente, nel palazzo centrale dell'Esposizione.

Art. 7.

La Mostra internazionale d'arte cinematografica indicata alla lettera *f*) dell'articolo 2 ha lo scopo di presentare opere significative della cinematografia mondiale in edizione originale, documentando in tal modo lo sviluppo artistico, scientifico e tecnico di questo mezzo di espressione.

La Mostra comprende sezioni speciali dedicate al documentario, al film per ragazzi e al film per la televisione. Ha luogo nel periodo estivo e può essere integrata da dibattiti riguardanti anche le scelte culturali della mostra stessa e da altre manifestazioni nell'ambito della cultura e della tecnica cinematografica.

Le proiezioni cinematografiche hanno luogo nei locali assegnati all'Ente in Venezia, e contemporaneamente in altri locali, o all'aperto, nei diversi quartieri del comune di Venezia e nei comuni finitimi, con particolare riguardo alle zone di prevalente residenza operaia.

Art. 8.

La rassegna internazionale di musica contemporanea comprende concerti di musica da camera e sinfonica, esecuzione di nuove opere musicali e coreografiche.

La rassegna internazionale del teatro di prosa comprende spettacoli teatrali.

Entrambe queste rassegne indicate alla lettera g) dell'articolo 2, hanno luogo durante l'autunno, nei locali assegnati all'Ente in Venezia, oppure in altri locali, o all'aperto, nel comune di Venezia, e possono essere integrate da altre manifestazioni di cultura musicale e teatrale.

Art. 9.

Sono organi dell'Ente il Consiglio d'amministrazione, il Presidente, i revisori dei conti.

Sono organi tecnici le commissioni per ciascuna delle attività indicate agli articoli 6, 7 e 8.

Art. 10.

Il Consiglio d'amministrazione è composto da:

a) 3 componenti designati dal Consiglio comunale di Venezia, mediante votazione nella quale ciascun consigliere vota per non più di due nomi;

b) 3 componenti designati dal Consiglio provinciale di Venezia, mediante votazione, nella quale ciascun consigliere vota per non più di due nomi;

c) 3 componenti eletti uno dal Consiglio direttivo di ciascuna delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori più rappresentative (CGIL, CISL, UIL);

d) 1 componente eletto dagli studenti della facoltà di architettura della città di Venezia e 1 componente eletto dagli studenti dell'Accademia di belle arti della città di Venezia;

e) 9 componenti eletti, uno per ciascuna, dalle organizzazioni di categoria seguenti, mediante voto di tutti gli iscritti: dai sindacati pittori, scultori e grafici ade-

renti alle tre organizzazioni nazionali indicate alla lettera *c*), dal sindacato musicisti italiani, dal sindacato nazionale musicisti, dal sindacato autori di teatro, dalla Federazione italiana lavoratori dello spettacolo, dalla Associazione nazionale autori cinematografici, dalla Associazione autori cinematografici;

f) 3 critici o saggisti eletti uno per il cinematografo dal sindacato nazionale giornalisti cinematografici, aderente alla Federazione nazionale della stampa, uno per il teatro e uno per la musica, dalla Federazione nazionale della stampa.

Qualora sorgano nuove organizzazioni delle categorie indicate alle lettere *e*) ed *f*), si provvederà con legge ad assicurarne la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

L'elezione dei componenti è comunicata non oltre 15 giorni prima della scadenza del quadriennio al Presidente uscente, che provvede alla convocazione del nuovo Consiglio entro i 15 giorni successivi alla scadenza.

Alla prima elezione si provvede entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e il Consiglio è convocato dallo attuale Presidente entro i 15 giorni successivi.

Il Consiglio d'amministrazione dura in carica quattro anni ed è interamente ricostituito alla scadenza. Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio, i rispettivi enti che hanno eletto il componente venuto a mancare, provvedono alla nuova elezione con le medesime modalità entro 30 giorni, ed i nuovi eletti durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Ciascuno dei componenti può essere rieletto al termine del mandato, e può essere in ogni momento revocato da coloro che lo hanno nominato, con le stesse modalità di votazione; nel tempo medesimo si provvede all'elezione di chi lo debba sostituire per il periodo di tempo sino alla scadenza quadriennale.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione è l'organo amministrativo per il conseguimento degli scopi dell'Ente, e controlla la conformità delle direttive e dei programmi alle norme dello Statuto.

Delibera relativamente:

a) all'amministrazione dell'Ente e all'ordinamento dei servizi e degli uffici;

b) alla nomina del segretario generale e dei direttori dell'Esposizione internazionale d'arte contemporanea, della Mostra internazionale d'arte cinematografica, della rassegna internazionale di musica contemporanea, e della rassegna internazionale del teatro di prosa;

c) alle iniziative indicate all'articolo 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *n)*, e alla collaborazione a quelle indicate alla lettera *d)* dell'articolo 2;

d) all'applicazione dei regolamenti generali e particolari necessari ad assicurare la migliore attuazione dei compiti affidati all'Ente;

e) all'espletamento dei compiti indicati alle lettere *h)*, *i)*, *l)*, *m)* dell'articolo 2;

f) alla ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse mostre e manifestazioni;

g) alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio;

h) all'accertamento delle entrate e alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

i) agli acquisti, all'accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, legati di qualsiasi natura;

l) al trattamento economico ed allo stato giuridico di tutti i dipendenti, sia in pianta organica che avventizi; agli emolumenti delle commissioni e degli organi previsti dalla legge e dai regolamenti nonché agli eventuali rimborsi di spese ai membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, sostenute in dipendenza di incarichi ricevuti nell'interesse dell'Ente;

m) ai rapporti con le nazioni che partecipano alle mostre e alle manifestazioni indette dall'Ente;

n) alle transazioni, alle alienazioni e ai contratti in genere;

o) a tutte le altre materie che gli sono riservate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 13.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente non meno di tre volte all'anno. Una riunione è riservata all'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo. È inoltre convocato ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta.

Le riunioni hanno luogo in Venezia presso la sede dell'Ente, e sono valide quando intervenga in prima convocazione almeno la metà più uno dei suoi componenti, in seconda convocazione almeno un terzo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'invito alle sedute deve essere diramato 5 giorni prima, salvo i casi di particolare urgenza in cui può farsi anche 24 ore prima, e deve indicare le materie da trattare.

Art. 14.

Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i suoi componenti, nella sua prima adunanza, il Presidente e due vice presidenti.

Il Presidente è l'organo esecutivo del Consiglio d'amministrazione.

In particolare rappresenta l'Ente e ne firma gli atti e i contratti, firma unitamente al segretario i verbali delle sedute del Consiglio, dispone per la preparazione dei bilanci e dei conti, sta in giudizio sia come attore, sia come convenuto, promuove gli atti conservativi dei diritti dell'Ente, cura l'osservanza dei regolamenti e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Nei casi di urgenza e nei limiti fissati dal Consiglio prende le deliberazioni necessarie per la regolare gestione dell'Ente e per la tutela dei suoi diritti, dandone comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta successiva per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito per sua delega da

uno dei vice presidenti, o, in mancanza, di delega, dal vice presidente anziano.

Il Consiglio d'amministrazione può affidare speciali incarichi a singoli suoi componenti.

Art. 15.

Sono istituite quattro commissioni incaricate di provvedere alla organizzazione, la prima dell'esposizione internazionale delle arti figurative, la seconda della mostra internazionale di arte cinematografica, la terza della rassegna internazionale di musica contemporanea e la quarta della rassegna internazionale del teatro di prosa, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 2.

La commissione per le arti figurative dura in carica due anni, le altre un anno. Ciascuna commissione è composta di 9 membri eletti dalle organizzazioni indicate alle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 10, mediante voto di tutti gli iscritti.

La prima commissione è composta di 3 membri eletti da ciascuno dei sindacati pittori, scultori e grafici indicati alla lettera *e*) dell'articolo 10, al di fuori dei propri iscritti. Le altre tre commissioni sono composte da 3 membri eletti al di fuori dei propri iscritti da ciascuna delle organizzazioni indicate alla lettera *e*) dell'articolo 10, nonché da tre critici o saggisti eletti da ciascuna delle organizzazioni indicate alla lettera *f*) dell'articolo 10, anche tra i propri iscritti. All'attuazione dei compiti previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *n*), dell'articolo 2, provvede in modo continuativo una commissione composta dai 12 membri del Consiglio di amministrazione previsti dalle lettere *e*) ed *f*) dell'articolo 10, anche a mezzo di sottocommissioni da essa nominate tra i propri componenti.

Ciascuna commissione nomina il Presidente e il vice presidente tra i propri componenti.

Si applicano per le adunanze le norme dell'articolo 13, salvo quelle concernenti il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 16.

Le commissioni hanno la responsabilità dell'indirizzo culturale ed artistico delle at-

tività indicate alle lettere *e*), *f*), *g*) dell'articolo 2. Propongono al Consiglio d'amministrazione con motivata relazione il piano tecnico culturale per ogni manifestazione e la relativa assegnazione di fondi. Si avvalgono dell'opera degli uffici e dei servizi dell'Ente, e possono avvalersi altresì della collaborazione di esperti delle singole materie, sia italiani che stranieri.

Sulla base del piano approvato dal Consiglio ciascuna commissione redige i regolamenti particolari per le proprie manifestazioni, e provvede all'organizzazione e all'ordinamento delle stesse, nonché agli inviti e alla selezione dei partecipanti alle manifestazioni e delle opere, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dalle mostre e dai dibattiti locali indicati all'articolo 3.

Art. 17.

Le funzioni di Presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite e danno diritto al solo rimborso delle spese dovute all'esercizio delle funzioni. Ai membri delle commissioni è corrisposta una indennità diaria oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 18.

L'Ente ha un segretario generale e quattro direttori rispettivamente per ciascuna delle attività indicate alle lettere *e*), *f*) e *g*) dell'articolo 2, ed altri funzionari e dipendenti in proporzione alle sue esigenze.

I direttori delle mostre e delle rassegne hanno rapporto di lavoro a termine. Il segretario generale e gli altri funzionari e dipendenti sono impiegati in pianta organica, e assunti a seguito di pubblico concorso.

Il Consiglio d'amministrazione determina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del personale, le modalità dei concorsi, il trattamento economico di attività e di quiescenza, le attribuzioni del personale di ruolo dell'Ente, la consistenza numerica e il trattamento economico del personale avventizio, che è nominato dal Presidente in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

Il segretario generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ed è l'organo esecutivo delle sue deliberazioni per quanto concerne la gestione generale dell'Ente.

I direttori sono nominati dal Consiglio di amministrazione per due anni, e possono essere riconfermati e revocati; partecipano senza diritto di voto alle riunioni delle rispettive commissioni indicate all'articolo 15, e provvedono all'esecuzione tecnica delle deliberazioni prese dal Consiglio d'amministrazione e dalle commissioni per i singoli settori di attività.

Art. 19.

L'Ente provvede ai suoi compiti:

- a) con i redditi del suo patrimonio;
- b) con i contributi dello Stato determinati per legge;
- c) con i contributi del comune e della provincia di Venezia, determinati con deliberazione dei rispettivi Consigli;
- d) con i proventi di gestione;
- e) con eventuali contributi di altri enti.

Art. 20.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le variazioni dell'ammontare delle spese del patrimonio.

L'Ente deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

L'inventario e l'elenco tengono distinte le singole attività dell'Ente.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 21.

L'andamento finanziario e contabile dell'Ente è controllato da tre revisori dei conti, nominati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Consiglio comunale e dal Consiglio provinciale di Venezia.

Con lo stesso decreto vengono nominati due revisori supplenti, rispettivamente designati dal Ministro del tesoro e dal Consiglio comunale di Venezia.

I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'Ente e dei documenti relativi; vigilano sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano, almeno una volta l'anno, verifiche di cassa.

I revisori riferiscono al Consiglio d'amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto di gestione e su ogni altra questione che interessi la gestione finanziaria ed economica dell'Ente.

Essi intervengono alle sedute del Consiglio d'amministrazione con voto consultivo per quanto attiene alle questioni relative alla gestione finanziaria.

I revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio d'amministrazione liquida ai revisori un compenso per l'opera da essi prestata.

Art. 22.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese deve essere compilato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e presentato all'approvazione del Consiglio d'amministrazione entro il 15 novembre, dopo aver sentito il revisori dei conti.

Non oltre il 30 novembre successivo, il bilancio corredato dalle deliberazioni di approvazione del Consiglio d'amministrazione e dalle relazioni dei revisori dei conti, deve essere rimesso alla Corte dei conti.

Art. 23.

Il Presidente è tenuto a presentare il conto consuntivo al Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto deve essere sottoposto, insieme con tutti i documenti giustificativi, all'esame preventivo dei revisori dei conti che devono esprimere il loro parere entro il termine di un mese dalla consegna. Esso è trasmesso alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'approvazione, unitamente alla deliberazione del Consiglio di amministrazione e alla relazione dei revisori dei conti.

Art. 24.

Le entrate e le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Tutte le entrate e le spese devono essere imputate ai relativi capitoli, nè è consentito il trasporto di fondi da un capitolo all'altro, se non dietro deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze nei rispettivi capitoli degli esercizi futuri. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

I servizi di cassa e bancari sono disimpegnati dalla Tesoreria municipale.

I mandati per essere esigibili devono portare la firma del Presidente e del direttore amministrativo.

Art. 25.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente deve sottoporre al Parlamento, e per esso alle Commissioni dell'istruzione della Camera e del Senato, il conto consuntivo dell'ultima gestione, il bilancio preventivo della gestione in corso, e una dettagliata relazione delle attività e delle iniziative dell'Ente.

La medesima relazione viene trasmessa alla Corte dei conti, al Ministro del tesoro, nonchè al Consiglio comunale e al Consiglio provinciale di Venezia.

Art. 26.

L'Ente usufruisce per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle norme legislative in vigore.

Durante il periodo delle manifestazioni dell'Ente vengono concesse riduzioni ferroviarie, nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

L'Ente è autorizzato a percepire sui biglietti a riduzione, le quote di cui al decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 359, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2684.

Art. 27.

L'Ente è esente dalla imposta di ricchezza mobile.

Esso usufruisce della rappresentanza, del patrocinio in giudizio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 28.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio d'amministrazione dell'Ente provvederà al riordinamento degli uffici e dei servizi in base alle sue nuove esigenze, nonchè alla compilazione del regolamento di cui all'articolo 18.

Art. 29.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.